

BlogDUE

Denominazioni degli alimenti contenenti proteine vegetali: è l'inizio di una nuova era? Considerazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-438/23, *Protéines France e a.*

Mariassunta Ciccone (Dottoranda in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali presso l'Università degli Studi di Ferrara) – 15 dicembre 2024

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Contesto normativo nazionale ed europeo. – 3. Denominazione legale vs denominazione usuale. – 4. Una “materia espressamente armonizzata”. – 5. Osservazioni conclusive e prospettive future.

1. Una maggiore sensibilità per tematiche relative alla salute, all'ambiente e al benessere animale sta orientando i consumatori europei verso diete sempre più sostenibili. A fronte di una notevole riduzione del consumo di carne ([Evolving appetites: an in-depth look at European attitudes towards plant-based eating. A follow-up to the 2021 survey report, “What Consumers Want”. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme \(N. 862957\), 2023](#)), si è registrato un aumento della richiesta di alternative vegetali la cui denominazione (ad es. “polpette vegetali”, “straccetti di soia” “burger vegani”) richiama i termini spesso associati a prodotti contenenti proteine animali.

Al di là delle riflessioni di carattere squisitamente etico, sociale e/o salutistico, l'aumento della domanda e della conseguente offerta richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che il consumatore sia correttamente informato e supportato nella scelta degli alimenti che soddisfano maggiormente le sue esigenze (M. ABIS, *Which communication to consumers?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2011, pp. 2-3).

Negli ultimi anni, la Francia e l'Italia, allineate nell'approccio fortemente rigoroso a tutela della salute dei consumatori e del loro diritto ad essere correttamente informati, hanno introdotto divieti d'uso delle denominazioni che evocano il settore delle carni per i prodotti contenenti proteine vegetali (c.d. *meat sounding*), nell'ambito delle normative che vietano la produzione e

commercializzazione della carne c.d. “coltivata”. I suddetti Stati membri hanno sfruttato il “vantaggio del pioniere” basato sull’assenza di una normativa europea espressamente dedicata alla materia della denominazione dei prodotti sostitutivi della carne.

La domanda di pronuncia pregiudiziale depositata in data 13 luglio 2023, dal Conseil d’État (v. G. ABBONDANDOLO, *Il fenomeno del meat sounding al vaglio della Corte di giustizia e della Commissione*, in *rivista.eurojus.it*, 13 marzo 2024) si colloca nell’ambito di una querelle tra la Protéines France, l’Unione Vegetariana Europea (EVU), l’Association végétarienne de France (AVF), la Beyond Meat Inc. e il Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale (Francia), in merito alla legalità del [decreto n. 2022-947, del 29 giugno 2022](#). Secondo i ricorrenti, tale atto normativo viola le disposizioni del [reg. \(UE\) n. 1169/2011](#) nella parte in cui vieta che denominazioni che designano prodotti di origine animale vengano utilizzate per alimenti contenenti proteine vegetali (ad es. “filetto”) anche laddove vengano fornite indicazioni aggiuntive immediatamente accanto a tali denominazioni per informare i consumatori della sostituzione parziale o totale con proteine vegetali (ad es. “filetto di soia”).

La Corte con la pronuncia in commento [del 4 ottobre 2024 in causa C-438/23](#) scioglie il nodo del controverso fenomeno della denominazione degli alimenti contenenti proteine vegetali definendo il margine di intervento degli Stati Membri nell’ambito della disciplina stabilita dal reg. (UE) n. 1169/2011 per la fornitura di informazione al consumatore.

2. Per comprendere la portata della decisione resa nel caso di specie occorre ricostruire la vicenda sul piano normativo nazionale e europeo.

In primo luogo, secondo il giudice del rinvio (punto 14), il decreto francese n. 2022-947 è espressione dell’intenzione delle autorità di proteggere i consumatori da denominazioni che possano indurli in errore circa la natura e la composizione dell’alimento a causa di una denominazione che evoca prodotti “tradizionalmente” di origine animale.

Il [Codice del Consumo francese](#), in particolare l’art. L. 412-10 inserito dall’art. 5 della legge n. 2020-699 del 10 giugno 2020 sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari, vieta l’utilizzo delle denominazioni utilizzate per designare alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Il decreto n. 2022-947, qui in esame, che si applica esclusivamente ai prodotti alimentari fabbricati su territorio nazionale contenenti proteine vegetali vieta all’art. 2, a sua volta, di utilizzare “per i prodotti di origine animale che contengono proteine vegetali, una denominazione che si riferisce ai nomi di specie o gruppo di specie di animali, alla morfologia o all’anatomia dell’animale; una denominazione che utilizzi la terminologia propria del campo della macelleria, salumeria o pescheria; una denominazione di un alimento di origine animale rappresentativa di usi commerciali per un prodotto trasformato contenente proteine vegetali”. Tuttavia, l’art. 3 ammette in deroga che la denominazione di un alimento di origine animale possa essere utilizzato

per gli alimenti che contengono proteine vegetali in una determinata proporzione, solo se la presenza è prevista dalla normativa o è menzionata nell'elenco allegato. Il [decreto 2024-144, del 26 febbraio 2024](#), che abroga il decreto del 2022 (senza inficiare, secondo la Corte, sulla risoluzione della controversia), prevede nell'allegato I l'elenco che comprende denominazioni come “filetto”, “lonza”, “bistecca”, “costata”, “grigliata”, “macellaio”, “macelleria”, “salumiere” e “salumeria”.

Per quanto concerne la tutela del consumatore, sul piano nazionale viene perseguito il medesimo obiettivo della legislazione alimentare europea i cui principi e requisiti, stabiliti dal [reg. \(CE\) 178/2002](#), consentono ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano (artt. 5 e 8).

Inoltre, nella cornice dell'art. 169 TFUE che richiama l'Unione europea a “promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione”, il reg. (UE) n. 1169/2011 si propone di disciplinare la fornitura di informazioni sugli alimenti affinché il consumatore, seppur influenzato da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica, possa assumere decisioni in maniera ponderata (considerando nn. 1 e 3, art. 1. In merito, [sentenza della Corte del 24 marzo 2022, causa C-533/20, Upfield Hungary, punto 45](#)). Con particolare riferimento alla disciplina sull'informazione, la Corte ha assunto come parametro di riferimento la figura del “consumatore medio”, da intendersi come il consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto”, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici ([sentenza della Corte del 14 novembre 2024, causa C-646/22, Compass Banca](#); [del 21 gennaio 2016, causa C-75/15, Viineverla Oy, punto 25](#); [del 4 giugno 2015, causa C-195/14, Teekanne GmbH & Co., punti 36 e 42](#); [del 4 aprile 2000, causa C-465/98, Darbo, punto 20](#); [del 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, punto 31](#)).

Il regolamento si contraddistingue, in primo luogo, per il carattere orizzontale che, pur garantendo l'applicabilità a tutti gli alimenti, non esaurisce il quadro normativo; infatti, nel caso in cui il legislatore dell'Unione europea o nazionale sia intervenuto individuando informazioni obbligatorie e supplementari rispetto a quelle prescritte, troverà applicazione la normativa verticale (come nel caso delle denominazioni per i prodotti lattiero-caseario introdotte dal [reg. \(UE\) n. 1308/2013 \(c.d. regolamento OCM unica\)](#)). Inoltre, vanta una certa flessibilità che consente di adeguare la fornitura delle informazioni all'evoluzione continua della percezione dei consumatori, senza ostacolare il buon funzionamento del mercato, quale obiettivo generale che la normativa in esame si prefigge ([sentenza della Corte del 1° ottobre 2020, causa C-485/18, Groupe Lactalis, punto 43](#)).

Alla luce della fisiologica asimmetria informativa che sussiste tra produttore e consumatore, (A. GERMANÒ, *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, p. 221 ss.), l'etichettatura è uno dei mezzi comunicativi più efficienti (e più conformi al principio di proporzionalità) per bilanciare i potenzialmente contrapposti interessi all'elevata protezione del consumatore e alla libera circolazione delle

merci ([sentenza della Corte del 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, punto 8](#); [del 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione c. Germania, punto 28](#); [del 14 luglio 1988, 90/86, Zoni, punto 10](#); [del 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, punti 23-25](#); [del 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van der Laan, punti 24-25](#)).

Al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli, inoltre, risulta coerente la scelta del legislatore di prescrivere all'art. 7 intitolato "Pratiche leali di informazione" che le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare, facilmente comprensibili e non devono indurre in errore il consumatore in merito "alle caratteristiche dell'alimento, in particolare la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione".

Per quanto d'interesse in questa sede, secondo la lett. d) del medesimo articolo, le informazioni non devono suggerire tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o ingrediente naturalmente presente o normalmente utilizzato laddove sia stato sostituito.

Tra le informazioni obbligatorie e ineliminabili previste dall'art. 9, la denominazione assume un'importanza fondamentale andando a costituire la "carta d'identità" dell'alimento sul mercato. Ai sensi dell'art. 17, la denominazione dell'alimento corrisponde alla denominazione prescritta da disposizioni dell'Unione o, in mancanza, dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività. In caso di assenza di indicazioni normative, la denominazione ammessa è quella usuale, normalmente utilizzata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni. Laddove quest'ultima non esistesse o fosse in disuso, può essere fornita una denominazione descrittiva a condizione che sia sufficientemente chiara per determinare la reale natura dell'alimento distinguendolo da altri prodotti (art. 2 reg. (UE) n. 1169/2011 lettere n) o) p)).

L'art. 7 lett. d) menzionato precedentemente è integrato dall'allegato VI al medesimo regolamento intitolato "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che lo accompagnano" al punto 4 parte A ([sentenza della Corte del 1° dicembre 2022, causa C-595/21, LSI – Germany, punto 31](#)) nel punto in cui prevede che l'etichettatura debba recare una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per sostituzione parziale o completa in prossimità della denominazione del prodotto e in caratteri sufficientemente visibili. L'obiettivo è assicurare la trasparenza e la fornitura di informazioni al consumatore, garantendo che informazioni relative ai componenti o agli ingredienti sostitutivi compaiano sull'imballaggio, in prossimità delle denominazioni, in caratteri di dimensione comparabile a quelli utilizzati per la denominazione di cui trattasi. Questo vale, senza alcuna differenziazione tra tipologie di ingredienti includendo, quindi, anche quello primario che, ai sensi dell'art. 2 lett. q) rappresenta più del 50 % di tale alimento o a cui è "abituamente" associata la denominazione di tale alimento dal consumatore (come confermato nelle [conclusioni](#)

dell'Avvocato generale Ćapeta, par. 68-69 che richiama le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio nel processo legislativo relativo al regolamento in esame. [Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, 19 aprile 2010 - Com\(2008\)0040 – c6-0052/2008 – 2008/0028\(cod\); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, COM/2011/0077](#)). Pertanto, sulla base della sua formulazione espressa, la regola di cui all'allegato VI è pertinente tanto per le situazioni in cui l'unico ingrediente venga completamente sostituito che quando ad essere sostituiti siano solo singoli ingredienti.

Sebbene dalle norme appena enunciate sia chiaro che il regolamento europeo prevede già una disciplina generale per la denominazione degli alimenti in caso di sostituzione di un ingrediente, l'assenza di un esplicito riferimento ai prodotti contenenti proteine vegetali sembra legittimare un intervento degli Stati membri.

Considerata la rilevanza della questione il [Conseil d'État 9° e 10° sezione con la decisione n. 465835, del 12 luglio 2023](#), ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali.

Il giudice del rinvio chiede con le prime due questioni, se le disposizioni dell'art. 7 e dell'art. 17 del reg. (UE) n. 1169/2011, in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato VI, parte A, paragrafo 4, del medesimo regolamento debbano essere interpretate come “espressamente armonizzanti”, ai sensi dell'art. 38, par. 1, la materia delle denominazioni per i prodotti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali, anche in caso di totale sostituzione, impedendo a uno Stato membro di intervenire tramite l'adozione di misure nazionali che ne disciplinino o vietino l'utilizzo.

Laddove venisse riconosciuta l'espressa armonizzazione chiede se ciò osti, in primo luogo, all'adozione di misure nazionali che stabiliscano i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali continuerebbe ad essere autorizzato l'utilizzo di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali; in secondo luogo, all'adozione di una misura nazionale che preveda l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti derivanti dalle disposizioni di tale regolamento.

Nel caso in cui venisse confutata la suddetta ipotesi, il giudice del rinvio chiede se ciò consenta allo Stato membro di vietare non solo l'adozione di misure nazionali che stabiliscano i livelli di proteine, ma anche l'utilizzo di denominazioni usuali o descrittive, anche quando siano accompagnate da informazioni supplementari che garantiscano un'informazione leale del consumatore. Infine, sul piano della libera circolazione degli alimenti, chiede

se in quest'ultimo caso si possano adottare misure nazionali, solo per i prodotti fabbricati sul suo territorio, senza per questo violare il principio di proporzionalità di tali misure.

3. A fronte della breve disamina delle disposizioni stabilite dalla normativa europea, al fine di tutelare l'aspettativa del consumatore sulla composizione di un determinato alimento, sembrerebbe sufficiente applicare l'art. 7, lett. d), in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, par. 4, indicando l'ingrediente sostituito in etichetta in caratteri ben visibili accanto alla denominazione dell'alimento; in sostanza, riprendendo l'esempio iniziale, alla denominazione "filetto", quale prodotto tipicamente di carne, andrebbe aggiunta la specificazione "di soia" per evidenziare la differente composizione.

Ciononostante, la linearità e l'apparente semplicità di questo assunto (che, come si vedrà, è alla base della decisione della Corte) richiede il prioritario accertamento dell'esistenza di una denominazione legale a livello europeo o, in mancanza, nazionale per gli alimenti di origine animale.

La Corte si è già pronunciata in merito alla controversa legittimità di espressioni come "formaggio dietetico all'olio vegetale" ([sentenza della Corte del 16 dicembre 1999, causa C-101/98, UDL GmbH](#)) riprendendo la propria posizione nel celebre caso *Tofutown* per le denominazioni "latte di soia", "burro di tofu", "formaggio vegetale", "formaggio Veggie" apposte sulle etichette di prodotti non ottenuti da né contenenti ingredienti di origine animale ([sentenza della Corte del 14 giugno 2017, causa C-422/16, TofuTown.com](#)).

In quest'ultimo caso, i giudici di Lussemburgo hanno statuito che un prodotto puramente vegetale (o in cui una parte della composizione è stata sostituita con ingredienti vegetali, come nella sentenza *UDL GmbH*, cit.) seppur accompagnato da indicazioni esplicative o descrittive indicanti l'origine vegetale del prodotto, non potrà avvalersi della denominazione "latte" e "prodotti lattiero-caseari" previste espressamente dal reg. (UE) n. 1308/2013. Nei par. 1 e 2 della parte III è stabilito, infatti, che il termine "latte" può essere usato esclusivamente per "il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione"; mentre per "prodotti lattiero-caseari" si intendono "i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte". Posto che le seguenti disposizioni mirano a garantire ai produttori condizioni di concorrenza non falsate e ai consumatori che i prodotti designati corrispondano tutti alle stesse norme di qualità, i prodotti a base vegetale non possono avvalersi delle denominazioni in esame all'atto della relativa commercializzazione o pubblicizzazione (punto 48).

La sentenza *Tofutown* è stata portata dal Governo italiano a sostegno della propria (complessa) posizione secondo cui "vietare una denominazione per taluni alimenti equivale a imporre una denominazione legale per gli altri che

presentano caratteristiche diverse da quelle oggetto del divieto”; in altri termini, il divieto di denominazioni associate alla carne riserva esclusivamente ai prodotti di origine animale il loro utilizzo.

Nel caso in esame, la Corte afferma che il reg. (UE) n. 1169/2011 non fornisce una denominazione legale né dei prodotti a base vegetale né dei prodotti afferenti al settore della carne limitandosi a rimandare alle definizioni di “carne”, “carni separate meccanicamente” “preparazioni a base di carne” “prodotti a base di pesce” e “prodotti a base di carne” descritte nell’allegato I del [reg. \(CE\) n. 852/2004](#); perviene, inoltre, alla medesima conclusione anche per il decreto francese il quale non stabilisce delle denominazioni legali, ma riguarda denominazioni comuni e descrittive legate al linguaggio corrente, l’uso, l’abitudine, la tradizione e la consuetudine.

Si deduce, dunque, che il legislatore nazionale non può circoscrivere la portata delle denominazioni tradizionalmente riferite alla carne, ad es. “filetto”, ai soli alimenti di origine animale.

Inoltre, nonostante anche la controversia in esame verta sull’impiego di denominazioni normalmente riferite a prodotti di origine animale per prodotti contenenti proteine vegetali, secondo la Corte, la sentenza *Tofutown* non risulta adeguata a sostenere il divieto francese, basandosi sul presupposto che il latte e i prodotti lattiero caseari vantano una denominazione legale nel reg. (UE) n. 1308/2013.

Alla luce di quanto appena esposto, la Corte, non condivide la posizione dell’Italia stabilendo che, ai fini del reg. (UE) n. 1169/2011, la denominazione legale, non può essere considerata equivalente all’adozione di misure che vietano l’uso delle suddette espressioni dovendo essere prevista in un atto normativo al fine specifico di designare alimenti con determinate caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la loro composizione.

La decisione va in direzione nettamente opposta rispetto alle [conclusioni](#) dell’Avvocato generale il quale, pur riconoscendo che le denominazioni elencate nei decreti siano usuali o descrittive, ritiene che una volta codificate all’interno delle norme francesi vengano “elevate” a rango di denominazioni legali; d’altronde, il reg. (UE) n. 1169/2011 “tace” quanto alle possibili ragioni per le quali possa essere stabilita una denominazione legale (punto 91).

4. Prima di affrontare il tema dell’espressa armonizzazione della materia delle denominazioni dei prodotti costituiti da proteine vegetali, è bene considerare che la base giuridica assunta per il reg. (UE) n. 1169/2011 è rappresentata in via esclusiva dall’art. 114 TFUE che prevede l’adozione di misure ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, a cui rinvia l’art. 169 TFUE (in generale, v. P. DE PASQUALE, O. PALLOTTA, *Art. 114 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell’Unione europea*, I ed., Milano, 2014, p. 1260 ss.; con specifico riferimento al settore agroalimentare v. L. RUSSO, *La responsabilità del produttore e del distributore*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, p. 34). Perciò, il regolamento stesso costituisce un atto di armonizzazione per le

disposizioni in tema di informazione al consumatore immediatamente applicabile a tutti gli Stati membri riconoscendo loro solo una certa “marginalità” dei poteri, riservati ad eventuali disposizioni di attuazione e alle c.d. “clausole di salvaguardia” che assicurano un migliore funzionamento del mercato interno (S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012, p. 101). Dal punto di vista normativo, l’art. 38, par. 1, intitolato “Disposizioni nazionali” dispone che nelle “materie espressamente armonizzate” gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo che il diritto dell’Unione le autorizzi e non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci, compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, il regolamento istituisce una presunzione relativa in forza della quale le informazioni fornite secondo le modalità prescritte dal reg. (UE) n. 1169/2011 tutelano i consumatori, esplicitando in maniera completa ed esaustiva le modalità di informazione al consumatore in caso di sostituzione totale dell’ingrediente principale. Grazie al carattere orizzontale, le disposizioni trovano applicazione per tutte le tipologie di alimenti, salvo normative verticali che impongano, come nel caso del “latte”, denominazioni riservate. Uno Stato membro, dunque, non è legittimato ad impedire l’uso di una denominazione usuale per gli alimenti a base vegetale, mediante un divieto generale e astratto. Allo stesso modo, non è ammessa neanche una norma che fissi percentuali di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l’uso di tali denominazioni costituite da termini provenienti dai settori dei prodotti di origine animale.

Ciò posto, considerato che il reg. (UE) n. 1169/2011 non prevede un elenco delle seguenti materie lasciando l’identificazione al “rigoroso rispetto del tenore letterale” delle disposizioni (come individuato dall’Avvocato generale Hogan nelle [conclusioni](#), causa C-485/18, par. 25), mediante l’interpretazione congiunta dell’art. 7 lett. d), dell’art. 17 e dell’allegato VI parte A, par. 4, la Corte conclude che la materia è espressamente armonizzata; di conseguenza, ai sensi dell’art. 38 par. 1, il legislatore francese non può introdurre o mantenere una misura che vieti o condizioni l’utilizzo della denominazione, a nulla rilevando se l’applicazione sia riservata esclusivamente ai prodotti fabbricati sul territorio nazionale.

Laddove, nonostante l’informazione aggiuntiva che segnala l’ingrediente sostituito, sussista ancora il rischio di confusione del consumatore, spetta all’operatore del settore alimentare, responsabile per la presenza e la correttezza delle informazioni sugli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, individuato dall’art. 8, par. 1, reg. (UE) n. 1169/2011, trovare una denominazione adatta conformemente alla normativa applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di denominazione dell’alimento ([comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori \(2018/C 196/01\)](#)). Sul punto, v., L. RUSSO, *op.*

cit., p. 34 ss.; S. BOLOGNINI, *op. cit.*, p. 127 ss.; I. CANFORA, *La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, p. 114 ss.; L. COSTATO, *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento n. 1169/2011*, in *Rivista di diritto agrario*, 2011, p. 658 ss.).

Infine, per quanto l’“apice della governance in materia di sicurezza alimentare e informazione al consumatore sia riservato alle istituzioni comunitarie” (L. COSTATO, *L’informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E.*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2008, pp. 6-7) permane in capo al legislatore nazionale la competenza di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni di tale regolamento o di tali misure (F. CAPELLI, *Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, p. 14 ss.).

5. L’argomentazione avanzata dal Governo italiano è coerente con la [legge 172/2023, del 1° dicembre 2023](#) che, all’art. 3, introduce un divieto speculare a quello francese di uso della “denominazione di carne per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali” al fine di assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il patrimonio agroalimentare, [...], di rilevanza strategica per l’interesse nazionale (art. 1). Nella notifica del disegno di legge ([notifica n. 2023/675/IT](#)) alla Commissione europea nell’ambito della [procedura TRIS \(dir. 1535/2015/UE\)](#), il Governo ha motivato l’iniziativa legislativa affermando che “stante l’assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale”.

Mentre la legge italiana a causa di un errore procedurale è stata archiviata (destando non poche perplessità. Sul tema ved., V. RUBINO, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2024 p. 46), la sentenza del 4 ottobre ha segnato una svolta decisiva dimostrando una ferma presa di posizione della Corte in tema di informazione al consumatore per i prodotti contenenti proteine vegetali.

Prendendo atto della volontà della Commissione di non introdurre per le carni disposizioni analoghe a quelle previste per le denominazioni lattiero-casearie ([Interrogazione parlamentare E-003771/2016](#)) e del suo “silenzio” in merito alle informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani che avrebbe potuto consentire una più agevole interpretazione della comunicazione di tali prodotti (come previsto dall’art. 36, par. 3, lett. b), del reg. (UE) n. 1169/2011; A. LEIALOHILANIE, A. DE BOER, *EU food legislation impacts innovation in the area of plant-based dairy alternatives*, in *Trends in Food Science & Technology*, 2020, pp. 262-267 [www.doi.org/10.1016/j.tifs.2020.07.021](#)) la Corte, anziché rimettersi ad un futuro intervento del legislatore dell’Unione (come auspicato, invece,

dall'Avvocato generale al par. 117) ritrova la soluzione nel carattere evolutivo, flessibile e armonizzato del reg. (UE) n. 1169/2011.

Inoltre, dato che la comunicazione dei prodotti alimentari riveste un ruolo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno (S. BOLOGNINI, *op. cit.*, p. 15) in cui i produttori conducono una “lotta concorrenziale mediante il processo informativo” (A. JANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. 1169 tra onnicomprensività dell'approccio e articolazione delle tecniche performative*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, p. 38), affermare che le denominazioni tradizionalmente riconducibili ai prodotti di origine animale non siano a loro esclusivamente riservate, potrebbe garantire condizioni di mercato più eque per i prodotti afferenti ai diversi settori.

In una visuale più ampia, si auspica che in futuro la decisione della Corte possa incentivare le industrie alimentari ad investire sul settore innovativo delle alternative vegetali al fine di soddisfare la crescente richiesta dei consumatori che vogliano contribuire alla transizione verso un'alimentazione più sostenibile e a basso impatto ambientale, in accordo con gli obiettivi della strategia “Farm to Fork” ([COM \(2020\) 381def., Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, Bruxelles, 20 maggio 2020, punto 2.4](#)) e, da ultimo, le raccomandazioni del *Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura* ([Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture. A shared prospect for farming and food in Europe, 5 September 2024, raccomandazione n. 6](#)).

ABSTRACT (ITA)

Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte ha segnato una svolta decisiva sul tema della denominazione degli alimenti contenenti proteine vegetali ponendo un freno alle iniziative sempre più frequenti e rigorose degli Stati membri. Il presente lavoro si propone di analizzare l'*iter* interpretativo che ha portato la Corte a riconoscere l'“espressa armonizzazione della materia” da parte del reg. (UE) n. 1169/2011 che, grazie all'approccio flessibile, orizzontale ma soprattutto evolutivo, si dimostra adeguato a rispondere alle nuove esigenze informative del consumatore moderno.

ABSTRACT (ENG)

With its decision of 4 October 2024, the Court made a decisive breakthrough on the issue of the name of food containing plant proteins by limiting the increasingly frequent and increasingly stringent initiatives of the Member States. This paper aims to examine the legal reasoning that led the Court to recognise the “specific harmonisation of the matter” by Regulation (EU) No 1169/2011, which, with its comprehensive, flexible and, above all, evolutionary approach is adequate to meet the evolving consumers demand.